

Spett.le società  
c.a. Amm.ne del Personale

Assago, 10 giugno 2021

**Legge n. 69 del 21 maggio 2021 di conversione del Decreto-Legge n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni")**

Sulla G.U. n. 120/2021 è stata pubblicata la Legge n. 69/2021 di conversione del D.L. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni") recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

La legge, in vigore dal 21 maggio 2021, conferma la maggior parte delle misure già in vigore (già trattate nella nostra circolare del 29 marzo 2021) e introduce delle novità in materia di lavoro.

Tra le principali novità disposte in materia di lavoro, si segnalano le seguenti:

- in materia di **welfare aziendale** (art. 6-quinquies), viene estesa, al periodo di imposta 2021, la previsione, già vigente per il 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (da 258,23 euro a 516,46 euro);
- **trattamenti di integrazione salariale** (art. 8): viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro, di utilizzare in continuità, già dal 26 marzo 2021, la cassa integrazione del decreto Sostegni qualora abbiano integralmente fruito delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 (art. 8, comma 2-bis) nonché il differimento al 30 giugno 2021 dei termini per l'invio delle domande e dei dati utili per il pagamento dei trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 i cui termini risultino scaduti tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021. Il differimento si applica nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021;
- **settore marittimo (art. 9-bis)**: viene riconosciuta un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori delle imprese attive in alcuni porti;
- **misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità** (art. 15): è prevista la possibilità, fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori fragili che non possano svolgere il lavoro in smart working (neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti), di equiparare il periodo di assenza dal servizio al ricovero

P&S STP S.r.l.

C.D. Milanofiori, strada 1 pal. F3 - 20057 Assago (MI)

sales@payroll.it | consulenti@stp.payroll.it

+39 02 89084 200 | payroll.it

Partita IVA: 10834330960

R.E.A. n. 2560586

Capitale Sociale € 10.000.00 i.v.

ospedaliero. Tali periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto e non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento;

- **esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura (art. 19):** viene esteso, al mese di gennaio 2021 (oltre a novembre e dicembre 2020), l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività;
- **sospensione della decorrenza di termini relativi agli adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni (art. 22-bis):** viene riconosciuta ai professionisti la sospensione di 30 giorni dei termini delle scadenze in caso malattia da Covid-19. Per effetto della sospensione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e i mancati pagamenti di somme entro il termine previsto, quando dovuti a sopravvenuta impossibilità del professionista per motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2:
  - non comporta decadenza dalle facoltà;
  - non costituisce inadempimento connesso alla scadenza dei termini;
  - non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

Il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.

Per la tutela è necessario avere un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, che deve essere consegnato o inviato ai competenti uffici della pubblica amministrazione.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del periodo di sospensione.

A disposizione per ogni eventuale necessità si porgono i migliori saluti.

*Consulenti*

*(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)*